

**SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2009, N. 23**

Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico)

Con la presente legge, la regione Emilia- Romagna, introducendo nella Legge regionale n.20 del 2000 un titolo nuovo (il Titolo III bis) che accorpa le regole regionali sulla difesa paesaggistica uniformandole alla normativa statale, persegue, oltre all'obiettivo di coordinare il quadro normativo, soprattutto quello dell'integrazione tra la primaria esigenza di tutela del paesaggio regionale e i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica, oltre a volere garantire la sistematicità dei controlli.

In particolare, si riconferma l'impianto del sistema di pianificazione paesaggistica regionale, fondato sull'articolazione e sullo sviluppo delle scelte del piano regionale a scala provinciale e comunale, garantendo la tutela del paesaggio attraverso un sistema di strumenti di pianificazione paesaggistica costituito dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), dai piani strutturali comunali (PSC) che danno attuazione al piano regionale, in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali.

Il PTPR che costituisce parte tematica del piano territoriale regionale (PTR) definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico- territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico- testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici. Il suo procedimento di approvazione, prevede l'approvazione di un ordine del giorno da parte dell'Assemblea legislativa sul documento preliminare adottato dalla Giunta e la possibilità, parallelamente allo svolgimento della Conferenza di pianificazione, di una attività di partecipazione dei cittadini e loro associazioni per l'acquisizione di pareri e osservazioni, coerentemente con quanto stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La legge conferma inoltre la delega ai comuni dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione della tutela del paesaggio prevedendo, coerentemente con quanto richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria, che venga assicurato l'adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche e garantendo la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia.

Ancora, è prevista, ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale a supporto dell'esercizio da parte della regione dei compiti di vigilanza sulle funzioni amministrative delegate ai comuni e di valutazione delle trasformazioni incidenti sui beni paesaggistici. Tale struttura coopera con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, le Province, i Comuni, la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio. Inoltre, gli viene attribuito il compito di curare lo svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini e loro associazioni.

Infine, in attuazione dell'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, viene istituita la Commissione regionale per il paesaggio, nominata con decreto del Presidente della Regione, avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree e aggiornare i vincoli paesaggistici già esistenti.

Si rileva da ultimo, che il titolo della legge fa riferimento anche alla legge regionale 19 del 2008, che si occupa della riduzione del rischio sismico, poiché nella legge in esame, è stato inserito un articolo in materia avente lo scopo di modulare l'operatività dei nuovi controlli (previsti dalla legge n. 19), in rapporto alla rilevanza sismica delle opere edilizie, e assicurare una maggiore efficienza del settore delle costruzioni, chiamato ad applicare la recente normativa tecnica.